REGOLAMENTO (CEE) N. 4123/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1988

recante deroga per la campagna 1988/1989 al regolamento (CEE) n. 2721/88 alla data di presentazione per l'approvazone dei contratti di distillazone preventiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 [3], ha previsto che i contratti e le dichiarazioni sono presentati per l'approvazione al più tardi 4 mesi dopo l'apertura di ciascuna distillazione per la campagna in questione ; che per la campagna 1988/1989, a causa dell'incertezza che provoca sul mercato una produzione molto inferiore alla media, tale termine risulta inadatto per la distillazione preventiva aperta il 1° settembre 1988 ed à necessario spostarlo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna viticola 1988/1989, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e le dichiarazioni per la distillazione preventiva aperta con il regolamento (CEE) n. 2722/88 della Commissione [4] possono essere presentati per l'approvazione all'organismo competente al più tardi il 31 gennaio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 94.